

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, SAMMARTINO, DE VITO, DERIU, LOMBARDI e
BALDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1968

Sospensione dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424, per l'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Nella serrata finale dei lavori parlamentari, tra le molte leggi che sono state varate, non tutte hanno dato il tempo a quell'esame e discussione necessari per valutare le conseguenze anche negative che potevano portare.

È questo il caso della legge 2 aprile 1968, n. 424, d'iniziativa parlamentare, che ha voluto modificare la legge 19 gennaio 1955, numero 25, riguardante l'apprendistato e sue successive modificazioni.

È notorio che da tutti è sentita la necessità di una revisione di tale legge, nata in anni in cui la situazione era ben diversa da quella odierna sia per motivi sociali, che culturali ed ambientali. È una revisione che deve tener conto della mutata situazione economica e del suo sviluppo, dell'entrata in funzione della scuola media unificata e delle esigenze nuove della nostra gioventù.

Certo però che questa revisione comporta uno studio e valutazioni che non possono essere fatti nel giro di poche ore e nella stessa giornata così com'è avvenuto per la legge 2 aprile 1968, n. 424, che l'8 marzo ultimo scorso fu discussa ed approvata in Commissione in un solo giorno sia alla Camera che al Senato.

Così è avvenuto che certamente le intenzioni dei proponenti sono andate oltre i loro intendimenti che erano logicamente e naturalmente tendenti a revisionare la situazione dell'apprendistato industriale. Però nel testo, così sollecitamente approvato, non è stata fatta nessuna remora, eccezione e riserva per l'artigianato; neppure per quello tradizionale ed artistico.

Così la legge citata ora obbliga anche per il piccolo artigiano sperso in montagna o in un piccolo centro, l'attesa della visita dell'Ispettorato del lavoro prima di poter avere un apprendista; ma come farà l'Ispettorato a raggiungere tutte le aziende artigiane che sono oltre 1 milione e 200 mila?

Inoltre se giusta è la norma che per ogni apprendista ci sia un operaio qualificato, questa non è possibile e diventa l'affossamento proprio di quell'artigianato che più dovrebbe stare a cuore a tutti gli italiani. Un ceramista od un vetraio; un corniciaio od un orafo e così via tanti e tanti altri mestieri, come faranno ad avere una limitazione eguale a quella di un qualsiasi complesso industriale? È evidente che si è in contrasto con tutto quello che finora siamo andati soste-

nendo in sede costituzionale un tempo ed in sede di programmazione recentemente, a difesa e per lo sviluppo dell'artigianato italiano gloria e ricchezza non solo di settore, ma patrimonio comune.

Anche noi siamo del parere di una revisione delle vecchie leggi, ma non solo quelle dell'apprendistato prese per conto loro; noi pensiamo che la revisione debba essere fatta guardando anche quelle per l'istruzione professionale e il riconoscimento giuridico del « maestro artigiano »; cioè una revisione or-

ganica, ordinata e collegata sotto tutti gli aspetti.

In attesa di tutto questo però bisogna che sia chiarito che non si applica per l'artigianato la legge n. 424 ed è urgente dirlo con disposizione legislativa, perchè le conseguenze possono essere gravi ed irreparabili.

Ecco il motivo di questo nostro disegno di legge che ha carattere d'urgenza e che ci auguriamo possa trovare immediata approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In attesa della revisione generale delle leggi sull'apprendistato, istruzione professionale e riconoscimento giuridico del « maestro artigiano » viene sospesa l'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424, alle imprese artigiane iscritte all'Albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.